

CSLP

Commissione Relatrice

Affare 11/2023

Bozza Nuovo **Testo Unico delle Costruzioni**

Sintesi delle principali novità introdotte nel

TITOLO III - RESISTENZA E STABILITA' DELLE COSTRUZIONI

DPR 380/2001

aggiornato alla legge 120/2020 di conversione del DL 76/2020
«decreto semplificazioni»

Capo II

Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Art 64 (L) :

- ✓ 1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
- ✓ Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (*artt. 4,6 l. 1086/71*)
- ✓ Art. 67 (L-R) - Collaudo statico (artt. 7,8 l. 1086/71)

«decreto semplificazioni» - art. 65 (R)

- Sono modificati radicalmente i commi 1,3,4,6,7
- E' aggiunto il comma 8 bis
- La denuncia deve essere fatta per PEC allo sportello unico prima dell'inizio dei lavori
- Progetto firmato dal progettista (calcolazioni, tipologia e dimensioni delle strutture e quanto necessario a definire «...sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione...»)
- Relazione illustrativa del progettista e **DL sui materiali**
- **Relazione a strutture ultimate dopo 60 gg via PEC allo sportello unico**
- **Per interventi locali ed opere prive di rilevanza : con si adottano 6,7,8**

«decreto semplificazioni» - art. 67 (L-R)

Viene modificato il comma 7 ed introdotto il comma 8 ter; in particolare :

- Invio del collaudo via PEC
- Per riparazioni ed interventi locali e per interventi privi di rilevanza solo certificato di regolare esecuzione (*)
- (*) era già scritto al comma 8 bis; ora è reso coerente con art. 94 bis

DPR 380/2001

aggiornato alla legge 120/2020 di conversione del DL 76/2020
«decreto semplificazioni»

Capo IV

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Vengono modificati :

Art. 93 (R)

Art. 94 (L)

nota : con DL 32/19 era stato introdotto l'art. 94 bis (* *)

«decreto semplificazioni» - art. 93 (R)

- Vengono modificati i commi 3,4,5
- Il contenuto minimo del progetto è stabilito dall'ufficio regionale
- Per i contenuti si richiamano le norme tecniche (vedi cap. 10)
- Asseverazione del progettista sul rispetto delle norme, coerenza con progetto architettonico e con prescrizioni sismiche contenute in strumenti urbanistici
- Il deposito assolve anche gli obblighi dell'art. 65

«decreto semplificazioni» - art. 94 (L)

- Vengono modificati i commi 1,2,3
- Viene aggiunto il comma 2 bis

**Il tempo massimo per il rilascio dell'autorizzazione è 30 gg
E' introdotto il concetto del silenzio-assenso**

Decreto MIT – 30 aprile 2020

Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'art. 94 bis comma 1, del DPR 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93

Decreto MIT – 30 aprile 2020

- Intento di snellimento del quadro normativo
- Si individuano 3 categorie di interventi con riferimento alla **pubblica incolumità** :
 - **Interventi rilevanti**
 - **Interventi di minore rilevanza**
 - **Interventi privi di rilevanza**
- Le Regioni «..**adottano specifiche elencazioni di adeguamento**..» alle Linee Guida (LLGG)

LLGG – art. 94 bis DPR 380/01

- **Interventi rilevanti** : non possono essere iniziati prima senza autorizzazione preventiva
- **Interventi di minore rilevanza e/o privi di rilevanza** : non serve autorizzazione scritta
- **Interventi privi di rilevanza**

Scopo : «... consentire una più razionale e graduale applicazione delle procedure tecnico-amministrative ...»

LLGG – art. 94 bis DPR 380/01

- Varianti **NON** sostanziali
- Non sussiste l'obbligo del preavviso di cui all'art. 83
- si può definire non sostanziale una variante «...**se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso quali ad esempio ... rientrano inoltre tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza...**»

Nuovo Testo unico delle Costruzioni

(di seguito il numero di articoli del Nuovo Testo è riportato in verde)

Dal «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia»

Al «**Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Costruzioni**»

Tavolo Tecnico c/o il Ministero delle infrastrutture

Inizio lavori luglio 2017 – ultimazione lavori novembre 2020

Nuovo Testo Unico delle Costruzioni

- **Chi partecipa al Tavolo Tecnico?**
- **MIT - MIBACT - Min. Ambiente - Min. Funzione Pubblica - Min Giustizia - Conf. Unificata Regioni e prov. Autonome - ANCI - ANCE**

e

- **Rete professioni Tecniche**

4 partecipanti (Cardinale, Galbiati, Pistolesi, Violo)

Assume la segreteria tecnica (Ugolini)

Nuovo Testo Unico delle Costruzioni

Metodo di lavoro :

- Coordinamento generale : ing. Antonio Lucchese (MIT)
- Costituzione di 4 sottogruppi
- Ogni sottogruppo ha un coordinatore
- Ogni gruppo lavora in modo autonomo sul tema assegnato
- Il Coordinatore generale ed i 4 coordinatori fanno riunioni ristrette
- In sede di riunione plenaria tutti i componenti del Tavolo interagiscono

Nuovo Testo Unico delle Costruzioni

- **Sottogruppo 1** : Coordinatore Arch. Lorenzo Paoli (ANCI)
Norme specifiche e generali in tema di procedure amministrative, rigenerazione urbana , semplificazione ecc.
- **Sottogruppo 2** : Coordinatore Ing. Giovanni Cardinale (RPT)
Sicurezza e stabilità delle costruzioni
- **Sottogruppo 3** : Coordinatore Min. Ambiente
Sostenibilità, ambiente, impianti
- Sottogruppo 4 : armonizzazione legislativa dei vari contenuti

Nuovo Testo Unico delle Costruzioni

La principale novità sta nel metodo :

- Si passa dal proporre emendamenti a testi scritti da altri a :
- Condividere gli indirizzi generali
- Scrivere direttamente l'articolato
- Partecipare da protagonisti (il sistema Ordinistico) al complesso iter legislativo

Principio ed indirizzo generale assunto dal tavolo in modo
unanime :

SCRIVERE INTEGRALMENTE UN NUOVO TESTO

Indice

- **TITOLO I - CONTENUTI E DISPOSIZIONI GENERALI**
- **TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' EDILIZIE**
- **TITOLO III - RESISTENZA E STABILITA' DELLE COSTRUZIONI**
- **TITOLO IV - SOSTENIBILITA' DELLE COSTRUZIONI**
- **TITOLO V - ACCESSIBILITA' DELLE COSTRUZIONI**
- **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**
- **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

TITOLO III RESISTENZA E STABILITA' DELLE COSTRUZIONI

da art. 66 ad art. 112

CAPO I - Disposizioni generali

CAPO II - Attori del processo

CAPO III - Adempimenti tecnico-amministrativi e competenze

CAPO IV - Disposizioni particolari

CAPO V - Controlli amministrativi e sanzioni

CAPO VI - Anagrafe delle costruzioni

Titolo III

Le principali novità

□ In tema di progettazione

- Introduzione del concetto di rischio di fallimento (**art. 66**) e di attenzione al contesto
- Non si parla di solo rischio sismico (**art. 66**)
- Il «rischio zero» non esiste (**art. 66**)
- Si ridefiniscono gli attori del processo (**da art. 75 a art. 80**)

□ In tema di semplificazione

- ✓ Si ampliano i processi digitali
- ✓ Si elimina l'autorizzazione sismica preventiva (**art. 82**)
- ✓ Si abrogano le leggi : 1086/71 – 64/74 (**art. 141**)

Rischio e responsabilità una nuova dialettica

- Da :
- «la realizzazione delle opere deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità» (attuale art. 64)
- Al concetto di rischio e consapevole accettazione dello stesso (art. 66)

Si attua finalmente una saldatura tra concetti radicati nella cultura professionale (il metodo semiprobabilistico si affaccia negli anno '80)

La semplificazione «vera» il Capo III

- Eliminazione dell'autorizzazione preventiva
- Chiara indicazione delle varianti sostanziali
- Completa digitalizzazione dei processi di denuncia, inizio, ultimazione ecc.
- Estensione del principio di sussidiarietà per lo snellimento burocratico e la riduzione dei tempi
- Un processo di controllo più certo e consapevole : controlli a campione e ruolo del collaudatore

Gli attori del processo

- **Vengono ridisegnati i ruoli ed armonizzati con la complessità della costruzione anche nella prospettiva del BIM**
- **Al centro c'è la Costruzione**
- **Chi costruisce : da «esecutore» ad «impresa»**
- **Il Collaudatore diviene centrale nel processo di legittimazione degli atti depositati**

I profili di responsabilità

- Si indica un termine temporale alla responsabilità professionale legandolo alla vita nominale della costruzione (art. 80)
- Si definiscono i profili di responsabilità dei dirigenti e funzionari pubblici in tutti gli aspetti della loro azione
- Si individua una prospettiva più chiara e collaborativa tra i vari soggetti

Nel merito delle questioni normative

- Si apre la strada alla individuazione nelle Norme Tecniche di parti cogenti e parti non cogenti (art. 66)
- Si afferma la possibilità di delegare a linee di indirizzi e documenti tecnici la risoluzione di aspetti di dettaglio (è un addio alle prescrizioni costruttive – art. 66)
- Si introduce una certificazione delle opere non strutturali (art. 88)
- Si introduce uno scenario di qualificazione del software strutturale (art. 74)
- Si definisce l'attestato di idoneità statica (art. 89)

Classificazione del rischio ed Anagrafe delle costruzioni

- Si introduce la Classificazione del rischio nelle costruzioni (art. 68)
- Si danno indirizzi per l'uso di edifici esistenti pubblici in relazione all'esito della valutazione della sicurezza (art. 70)
- Si introduce L'ANAGRAFE delle costruzioni ovvero il Fascicolo digitale della costruzione (da art. 109 ad art. 112)

Dalle infinite sollecitazioni degli ingegneri e di altri tecnici, dalle formali sollecitazioni poste dalla conferenza unificata in sede di approvazione delle NTC 2018 : il **Fascicolo del Fabbricato** entra nella legge quadro

GRAZIE PER L'ATTENZIONE